

DAL CONTRATTO NAZ.LE DI LAVORO 24/7/03
NORME IN MATERIA DI FERIE-PERMESSI-ASSENZE
PERSONALE DOCENTE a tempo indeterminato (ex. ruolo)

FERIE : **32 gg.** Lavorativi, retribuiti, per ciascun anno scolastico, fruibili durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.

(art. 13) 30 gg. per i neoassunti per i primi 3 anni
-DOMANDA AL DIRIGENTE SCOLASTICO

N.B. **6** giorni si possono usufruire anche durante l'attività didattica(lezioni) , purché la sostituzione sia possibile con altro personale a disposizione, all'interno della scuola, quindi senza oneri aggiuntivi per l'Amm.ne (supplenti).

FESTIVITA' : **4 gg.** di riposo più festa del Santo Patrono(della sede di servizio), fruibili nel corso dell'anno scolastico ,
(art. 14) nel periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo.

PERMESSI RETRIBUITI : EROGAZIONE SUBORDINATA A DOMANDA AL DIRIGENTE SCOLASTICO
(art. 15 e 16) SULLA BASE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE

gg. 8 per partecipazione concorsi-esami(compreso viaggio)

gg. 3 per lutti (conviventi ,parenti entro 2 grado-genitori ,figli naturali,adottati, affiliati, nonni, fratelli, sorelle, nipoti di nonni ma naturali - e affini entro 1 grado- suoceri, nuore, generi-) anche non consecutivi per ogni evento .

gg. 15 consecutivi per matrimonio

gg. 3 (al mese) beneficiari L. 104/92(handicap)

gg. 3 per particolari motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione

gg. 6 di FERIE per gli stessi motivi(personali o familiari), fruibili durante le attività didattiche, con possibilità di sostituzione tramite supplenti.

N.B. : Sono fruibili altri permessi retribuiti, previsti da specifiche disposizioni di legge (donatore di sangue; seggio elettorale, giudice popolare, citazione per testimonianza ecc.)

Per particolari esigenze personali, possono., a domanda essere concessi PERMESSI BREVI (personale DOCENTE : fino a un massimo di due ore giornaliere. Nel corso dell'anno scolastico non possono comunque superare il rispettivo orario d' insegnamento ore 18 -22-25).

Tali permessi devono essere recuperati entro i 2 mesi lavorativi successivi alla fruizione e sono subordinati alla sostituzione senza oneri per lo Stato con altro personale in servizio.

MATERNITA' : **ASTENSIONE OBBLIGATORIA** (D.L.gs. 151/2001): **5 MESI**

TRADIZIONALE: due mesi prima , tre mesi dopo l'evento

FLESSIBILE: un mese prima, quattro mesi dopo l'evento

N.B. vanno aggiunti eventuali giorni per parto prematuro rispetto alla data presunta

ASTENSIONE FACOLTATIVA PER ENTRAMBI I GENITORI(Congedo Parentale)

nei primi 8 anni di vita del bambino : **10 mesi complessivi tra madre e padre**

La madre può usufruirne, dopo l'obbligatoria, per un periodo anche non continuativo non superiore a 6 mesi.

Il padre invece, dopo la nascita del figlio, nel caso abbia usufruito di 3 mesi anche non continuativi , può arrivare ad un massimo di 7 .

In tal caso il periodo complessivo è elevato a 11 mesi.

Nei primi 3 anni 6 mesi complessivi retribuiti al al 30 % di cui i primi 30 giorni tra moglie e marito retribuiti al 100%.

Dai 3 agli 8 anni non è prevista retribuzione tranne che si abbia un reddito annuo minimo (per il 2006- dato provvisorio- inferiore a euro 13.896,35)

N.B. Padre e madre possono usufruirne anche contemporaneamente.

Il padre può utilizzare il congedo parentale (ex astensione facoltativa) anche quando la madre è in astensione obbligatoria o durante la fruizione della stessa del riposo orario per allattamento.

DEVE ESSERE CHIESTO di norma ALMENO 15 GIORNI PRIMA, anche nel caso di proroga.

MALATTIA DEL BAMBINO:

NEI PRIMI 3 ANNI DI VITA, dopo l'astensione obbligatoria (senza limiti temporali)

Spettano retribuiti per intero per ogni anno di vita complessivamente tra moglie e marito : 30 giorni entro il primo anno di vita; 30 giorni entro il secondo e 30 giorni entro il terzo.

DAI 3 AGLI OTTO ANNI DI VITA

5 giorni lavorativi non retribuiti all'anno per ogni anno di vita per ciascun genitore e per ciascun figlio

ASSENZE PER MALATTIA: 18 mesi

(art. 17)

Alla maturazione del predetto periodo (18 mesi) concorrono, sommandosi, le assenze per malattia nel triennio precedente all'ultimo episodio morboso.

Proroga di ulteriori 18 mesi per casi gravi (previo accertamento ASL, idoneità fisica) senza retribuzione e conseguente interruzione dell'anzianità a tutti gli effetti.

N.B.: Superato tale secondo periodo o in caso di accertamento sanitario (dopo il 1° periodo) con risultati di assoluta e permanentemente INIDONEITA' FISICA a svolgere qualsiasi lavoro, l'Amm.ne può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il personale inoltre può essere dichiarato non idoneo alla sua funzione per MOTIVI DI SALUTE. In questo caso può- solo il personale docente- a domanda essere collocato fuori ruolo e utilizzato in altri compiti.

TRATTAMENTO ECONOMICO: primi 9 mesi retribuzione intera
 successivi 3 mesi retribuzione al 90%
 successivi 5 mesi retribuzione al 50%

MODALITA' DI FRUIZIONE : tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico (non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno dell'assenza, anche nel caso di eventuale prosecuzione).

Inoltre personale o a mezzo (R/R) (entro i 5 giorni successivi) del CERTIFICATO MEDICO giustificativo dell'assenza con indicazione della sola prognosi

N.B. L'Amm.ne può disporre la VISITA FISCALE fin dal 1° giorno di assenza tramite l'ASL competente.

Il dipendente deve comunicare preventivamente l'indirizzo di reperimento durante la malattia, nel caso di eventuale dimora diversa dall'abituale residenza o domicilio.

FASCE DI REPERIBILITA' : tutti i giorni (anche festivi) dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19. In caso di oggettivo, documentabile impedimento al rispetto di tali fasce (visite specialistiche, esami, ecc.) occorre darne preventiva comunicazione all'Amm.ne.

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO: 12 mesi , senza retribuzione e conseguente

(art. 18)

interruzione dell'anzianità a tutti gli effetti

DOMANDA MOTIVATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO

N.B. In caso di fruizioni frazionate si sommano i periodi qualora tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi.